

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 47/2005,**del 29 aprile 2005,****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/34/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/146/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/159/CE della Commissione, del 16 febbraio 2004, che modifica per la seconda volta la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/288/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che concede all'Australia e alla Nuova Zelanda l'accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell'afta epizootica ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/402/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/430/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica della decisione 2003/828/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini relativamente a Cipro e Malta ⁽⁷⁾, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 27.

⁽¹⁾ GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 7 del 13.1.2004, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU L 91 del 30.3.2004, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 111.

⁽⁷⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 36.

- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/431/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica ⁽⁸⁾, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 31.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/435/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica ⁽⁹⁾, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 45.
- (10) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/34/CE, 2004/146/CE, 2004/159/CE, 2004/288/CE, 2004/402/CE, 2004/430/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 27, 2004/431/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 31, e 2004/435/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 45, nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT

⁽⁸⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1) Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 3.2, al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) è inserito il seguente testo:
«, modificata da:
— **32004 D 0146**: decisione 2004/146/CE della Commissione del 12 febbraio 2004 (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 42).»
 - 2) Nella parte 3.2, al punto 26 (decisione 2002/975/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:
«— **32004 D 0159**: decisione 2004/159/CE della Commissione, del 16 febbraio 2004 (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).»
 - 3) Nella parte 3.2, al punto 30 (decisione 2003/828/CE della Commissione) è inserito il seguente testo:
«, modificata da:
— **32004 D 0034**: decisione 2004/34/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 47),
— **32004 D 0430**: decisione 2004/430/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 36), rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 27.»
 - 4) Nella parte 3.2, dopo il punto 30 (decisione 2003/828/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
«31. **32004 D 0288**: decisione 2004/288/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che concede all'Australia e alla Nuova Zelanda l'accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell'afta epizootica (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 58).»
 - 5) Nella parte 1.2, il testo del punto 102 (decisione 2000/149/CE della Commissione) è soppresso.
 - 6) Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 3.2, dopo il punto 24 (decisione 2003/435/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
«25. **32004 D 0402**: decisione 2004/402/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 111).
26. **32004 D 0431**: decisione 2004/431/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 41), rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 31.
27. **32004 D 0435**: decisione 2004/435/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante approvazione di alcuni piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56), rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 45.»
 - 7) Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 3.2, il testo del punto 12 (decisione 2000/680/CE della Commissione) è soppresso.
-